



## ASSUNZIONI GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO PER L'ANNO 2023

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i **contratti di apprendistato di I livello**, stipulati nell'anno **2023** e finalizzati al conseguimento di:

- **qualifica e diploma professionale,**
- **diploma di istruzione secondaria superiore**
- **certificato di specializzazione tecnica superiore**

i datori di lavoro fruiscono degli incentivi stabiliti dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 150/2015, per i quali la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per l'anno 2018) ne ha previsto l'estensione per gli anni successivi, ovvero:

- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell'**1,31%** di cui all'art. 42 co. 6, lett. f, del D.lgs. n. 81/15;
- cancellazione del contributo integrativo dello **0,30%** ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi Interprofessionali;
- abolizione del contributo previsto dall'art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012, a carico del datore di lavoro, in caso di licenziamento dell'apprendista (cd. *ticket* di licenziamento)<sup>1</sup>.

### Contribuzione a carico dei datori di lavoro

Per l'annualità 2023, in assenza di indicazioni specifiche da parte della nuova legge di bilancio (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), per le **imprese con requisiti dimensionali**:

- **pari o inferiori a 9 dipendenti**, la contribuzione datoriale è prevista nella misura dell'**1,50%** per il **primo anno**, del **3%** per il **secondo anno** (art. 1, c. 773, quinto periodo, della L. 296/2006) e del **5%** per il **terzo anno**<sup>2</sup>.
- **superiori ai 9 dipendenti**, l'aliquota imponibile è pari al **5%**, per l'intera durata del rapporto di apprendistato (art. 32, co. 1 *lett. b*) D. lgs 150/2015, come prorogato dalla L. 205/2017 art. 1 co. 110, lett. d e Circolare INPS n. 108/2018).

L'aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2016).

### Contribuzione a carico dell'apprendista

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al **5,84%** della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato<sup>3</sup> (articolo 47, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015).

Sotto il **profilo fiscale**, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell'art. 11,

<sup>1</sup> Cfr. Circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022, par. 3.1

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti sul punto, si rinvia alla **Circolare INPS 108/2018** paragrafo 3.4 (decimo capoverso). Si segnala che è stato – al momento – abolito lo sgravio del 100% della contribuzione dovuta, per i primi 3 anni di contratto, alle imprese che hanno 9 o meno dipendenti, previsto dalla L. 160/2019, confermato dalle L. 176/2020 e L. 234/2021.

<sup>3</sup> Sulla definizione del termine del periodo di apprendistato si veda la **Circolare del Mlps n. 12 del 06 giugno 2022** (par.2)



co. 1 lett. a) n.5 del D.lgs. n. 446/1997.

### INCENTIVI STRUTTURALI

In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti è previsto un **esonero totale (100%)<sup>4</sup>** dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di **36 mesi**, fermo restando il limite di importo pari a **3.000 euro** su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che - **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio** - abbiano svolto presso il **medesimo datore di lavoro**:

- attività di alternanza, pari ad almeno il **30%** del monte ore previsto per le medesime attività (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. a);  
oppure
- periodi di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. b).

*Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizioni – Linea 7 – Supporto allo sviluppo del sistema duale, con la collaborazione di Linea 20 - Benchmarking Nazionale e Internazionale*

*Data di pubblicazione: marzo 2023*

---

<sup>4</sup> Per i dettagli sulla fruizione dell'incentivo vedasi [Circolare INPS n. 40 del 02.03.2018.](#)